



EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE PMI E DEL SETTORE AGRICOLO

RIFERIMENTI

- **Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020**

IN SINTESI

Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020, disciplina, tra le misure urgenti a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese per fronteggiare l'emergenza coronavirus:

- *L'ampliamento delle misure inerenti gli ammortizzatori sociali*
- *l'erogazione, da parte dell'INPS, di un'indennità mensile ai lavoratori autonomi per un periodo massimo di 3 mesi;*
- *l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;*
- *l'erogazione di mutui a tasso zero alle imprese agricole.*



Preg.mi Sig.ri Clienti,

inviame le misure di sostegno per le PMI e agricoltura per far fronte all'emergenza "Coronavirus" decretate fino ad ieri.

Non appena saranno ampliate e/o modificate, sarà Nostra cura inviarVi idonei aggiornamenti.



Il **Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, introduce, tra l'altro, misure d'urgenza in materia di ammortizzatori sociali, connesse all'emergenza epidemiologica, primariamente in favore di datori di lavoro operanti e lavoratori residenti nei Comuni della c.d. "zona rossa". In particolare, è previsto:

- il ricorso alla CIGO e all'assegno ordinario (per gli iscritti al Fondo di integrazione salariale - FIS - ovvero ai Fondi di solidarietà bilaterali), per le unità produttive operanti nei Comuni della c.d. "zona rossa" e per i lavoratori ivi residenti/domiciliati e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, con un iter semplificato;
- la possibilità di sospensione della CIGS per le imprese site nei comuni della c.d. "zona rossa" che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con la CIGO;
- la concessione della CIG in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni della c.d. "zona rossa" e per i lavoratori ivi residenti/domiciliati, che non possano beneficiare delle misure di sostegno al reddito vigenti;
- la possibilità di accesso alla CIG in deroga da parte dei datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto (al di fuori dei Comuni della c.d. "zona rossa") ed Emilia Romagna e per i lavoratori ivi residenti/domiciliati, che non possano beneficiare delle misure di sostegno al reddito vigenti;
- l'erogazione di un'indennità di 500 euro al mese per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi residenti/domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni della c.d. "zona rossa", parametrata alla effettiva durata della sospensione dell'attività.

Si analizzano di seguito le misure previste dal Governo a sostegno di imprese e lavoratori, in

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LA "ZONA ROSSA"

funzione del territorio di operatività/residenza.

Con riferimento all'**ambito territoriale** della c.d. "zona rossa", a fronte della **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** da parte delle aziende conseguente all'emergenza epidemiologica, sono

- o previste **specifiche misure volte a facilitare il ricorso** alle prestazioni di sostegno al reddito ordinarimente previste come il trattamento di cassa integrazione ordinaria (**CIGO**) e



l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) ovvero dei Fondi di solidarietà bilaterali;

◦ introdotte **misure straordinarie di sostegno al reddito** quali la **cassa integrazione in deroga**,

la possibilità di trasformare la CIGS in corso in CIGO e l'indennità per lavoratori autonomi. Prima di passare in rassegna le varie misure, si riepilogano di seguito i Comuni rientranti nella "zona rossa", individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 .

Regione	Comune
Lombardia	Bertonico
	Casalpusterlengo
	Castelgerundo
	Castiglione D'Adda
	Codogno
	Fombio
	Maleo
	San Fiorano
	Somaglia
	Terranova dei Passerini
Veneto	Vò

CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga

I datori di lavoro

- per le **unità produttive site nei comuni della c.d. "zona rossa"** ovvero
- per le **unità produttive site al di fuori dei predetti comuni**, in riferimento ai **lavoratori già residenti o domiciliati nei comuni della c.d. "zona rossa" e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa**,

possono accedere a **misure di sostegno al reddito differenziate** in funzione del fatto che rientrino o meno nell'ambito di applicazione degli strumenti ordinariamente previsti quali la CIGO e l'assegno ordinario.

Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO ovvero dell'assegno ordinario

Per i **datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO ovvero dell'assegno ordinario**, la **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica** è qualificabile come evento transitorio e non imputabile all'impresa o ai dipendenti, che **consente il ricorso alla relativa prestazione di sostegno al reddito**.



Rientrano nel campo di applicazione della **CIGO** le **aziende industriali**, le **cooperative di produzione** e le **aziende artigiane del settore edile e lapideo**. Risultano, invece, escluse le altre aziende artigiane, il settore credito e assicurazioni, il settore agricolo e il settore terziario.

Per quanto riguarda la prestazione di **assegno ordinario** previsto per le **aziende soggette al FIS**, il DL n. 9/2020, **in deroga alla disciplina ordinaria**, prevede



espressamente la sua **estensione alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti** (anziché 15 dipendenti come ordinariamente previsto).

I **lavoratori destinatari** della misura di sostegno al reddito devono risultare **alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020**.

Ai fini della **richiesta di intervento**, il DL n. 9/2020 prevede un **iter semplificato** che

- **dispensa**, il datore di lavoro, dall'osservanza della **consultazione sindacale** (comunicazione preventiva alle RSA o RSU nonché eventuale esame congiunto) **nonché**, per l'assegno ordinario, dall'**obbligo di accordo**, ove previsto;
- concede **più tempo** per la **presentazione della domanda**. Nello specifico, quest'ultima deve essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio**



il periodo di **sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**.

Per espressa previsione normativa, il **periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa** in oggetto **non può essere superiore a tre mesi**.

È, inoltre, previsto che i **periodi di trattamento CIGO e assegno ordinario** concessi in relazione all'**emergenza Coronavirus**, **non sono computati ai fini delle durate massime complessive previste**

- dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 148/2015 (per ciascuna unità produttiva, 24 mesi in un quinquennio mobile considerando CIGO e CIGS, elevabili a 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini);
- dall'art. 12 del D.Lgs n. 148/2015 (13 settimane continuative fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio per la CIGO);
- dall'art. 29 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 148/2015 (26 settimane in un biennio mobile per il FIS);
- dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs n. 148/2015 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e, comunque, non superiore alla durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile per i Fondi di solidarietà bilaterali);
- dell'art. 39 del D.Lgs n. 148/2015.



Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro limiti massimi di spesa che saranno oggetto di monitoraggio a cura dell'INPS. Qualora, dal predetto monitoraggio, emergesse che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Preme evidenziare che, in attesa delle necessarie istruzioni che dovranno essere fornite dall'INPS per la corretta gestione degli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente all'emergenza epidemiologica, **si ritiene** che, per i relativi periodi di assenza dal lavoro, il datore (rientrando nel campo di applicazione della CIGO ovvero dell'assegno ordinario) possa anticipare ai dipendenti i trattamenti a carico INPS ancorché



non ne abbia ancora fatta richiesta. Tali assenze, in mancanza delle istruzioni da parte dell'Istituto previdenziale, non troveranno, al momento, distinta evidenza nel flusso Uniemens (che, peraltro, risulta sospeso come adempimento fino al 30 aprile 2020). Si renderà verosimilmente necessario riconsiderare, a posteriori, le predette assenze nel momento in cui si perfezionerà l'intero iter dirichiesta.

Inoltre, trattandosi di trattamenti

- connessi ad eventi oggettivamente non evitabili e
- concessi ad aziende che rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO ovvero dell'assegno ordinario,

si ritiene che, in relazione agli stessi, non sia dovuto il contributo addizionale.

Datori di lavoro senza copertura CIGO o assegno ordinario

I **datori di lavoro** del settore privato, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico, non rientranti nell'ambito di applicazione di CIGO e assegno ordinario, a fronte della **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica**, possono presentare domanda di **CIG in deroga**.



Per espressa previsione normativa, il **periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa** in oggetto **non può essere superiore a tre mesi a decorrere** dalla data del **23 febbraio 2020**.

Le **domande di concessione** del trattamento vanno presentate **alla Regione** interessata che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il **trattamento è concesso con decreto della Regione**, da trasmettere all'**INPS** in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La Regione, unitamente al predetto decreto, invia la lista dei beneficiari all'Istituto previdenziale che provvede all'**erogazione diretta delle prestazioni**.



Anche in questo caso il trattamento è riconosciuto entro limiti massimi di spesa e limitatamente ai dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Preme evidenziare che, in attesa delle necessarie istruzioni che dovranno essere fornite dall'INPS per la corretta gestione degli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente all'emergenza epidemiologica, **si ritiene** che, per i relativi periodi di assenza dal lavoro, il datore (non rientrante nel campo di applicazione della CIGO ovvero dell'assegno ordinario) non possa anticipare prestazioni a carico dell'Istituto previdenziale (che, peraltro, le liquiderà direttamente ai lavoratori aventi diritto). **Si ritiene**, inoltre, che



eventuali erogazioni da parte del datore di lavoro a copertura delle giornate di assenza dal lavoro possano assumere la natura di prestito al dipendente.

Tali assenze, in mancanza delle istruzioni da parte dell'INPS, non troveranno, al momento, distinta evidenza nel flusso Uniemens (che, peraltro, risulta sospeso come adempimento fino al 30 aprile 2020) Anche in questo caso, si renderà verosimilmente necessario riconsiderare, a posteriori, le predette assenze nel momento in cui si perfezionerà l'intero iter di richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori richieste.

Studipaghe srl